

Istituto “La Provvidenza” Onlus

BUSTO ARSIZIO

STATUTO



“persone al servizio di persone”

“Quando curi una malattia
puoi vincere o perdere.

Quando ti prendi cura di una persona
vinci sempre.”

P. Adams

Istituto “La Provvidenza” Onlus

BUSTO ARSIZIO

STATUTO



RSA - CASA ALBERGO - CENTRO DIURNO INTEGRATO - RSA APERTA

www.laprovvidenzaonlus.it

STATUTO

Art. 1

Denominazione

1. L'Istituto "La Provvidenza" ha origine da volontarie oblazioni dei cittadini raccolte nell'anno 1880, su iniziativa di Mons. Tettamanti. È stato eretto ad Ente Morale con R.D. 22 gennaio 1881 e ha ottenuto il riconoscimento di persona giuridica di diritto privato con D.G.R. n. V/17988 del 16 gennaio 1992, con la qualifica di associazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS, ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Pertanto l'Istituto ha la denominazione di "ISTITUTO LA PROVVIDENZA - ONLUS".

Art. 2

Sede

1. L'associazione ha sede in Busto Arsizio, via San Giovanni Bosco n. 3. L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

Oggetto e scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. La sua attività consiste principalmente nella realizzazione e gestione di strutture residenziali-assistenziali idonee ad assicurare mantenimento e assistenza a persone di ambo i sessi, prevalentemente anziani autosufficienti e non, con particolare attenzione ai residenti in Busto Arsizio e suo territorio storico. Non possono essere ricoverate o mantenute in Istituto persone affette da malattie contagiose o mentali o comunque incompatibili con la struttura.
2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dai versamenti effettuati dagli aderenti all'atto dell'adesione all'associazione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone dei redditi derivanti dal suo patrimonio, nonché dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e di ogni altro introito o provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
3. Il consiglio di amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi (anche in beni e/o servizi) all'atto dell'adesione all'associazione.
4. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario, che si intende in ogni caso a fondo perduto.

Art. 5

Fondatori-Soci

1. Sono soci fondatori dell'associazione gli Oblatori dell'Istituto "La Provvidenza".

2. Sono soci dell'associazione coloro che vi aderiscono nel corso della sua esistenza.

Possono far parte dell'associazione persone fisiche, persone giuridiche o enti collettivi che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. Per la puntuale determinazione di tali caratteristiche, e quindi per l'individuazione di specifici requisiti soggettivi o incompatibilità ovvero di particolari vincoli o limitazioni, anche quantitative, si rinvia al regolamento la cui adozione e modificazione compete al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo.

Acquistano la qualità di soci a titolo perpetuo i consiglieri di amministrazione e i revisori legali effettivi che abbiano rivestito tale carica per un intero mandato.

3. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone.

Il consiglio di amministrazione deve procedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, domande che nel numero non potranno essere superiori a cinque all'anno solare, salvo il reintegro dei soci deceduti nell'anno precedente, o volontariamente receduti.

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata non accolta.

In caso di diniego espresso il consiglio di amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di tale comportamento.

4. Non possono essere socie le persone fisiche, le aziende, i professionisti, ad esclusione di coloro che prestano la loro opera gratuitamente, che al momento della domanda siano fornitori o collaboratori dell'Istituto.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione in attività e ne potranno fare domanda solo dopo il pensionamento o cambio di attività lavorativa.

5. Gli aderenti all'associazione possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di recedere: il recesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio di amministrazione ha ricevuto la comunicazione della volontà di recesso.

6. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio di amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione stessa sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione potrà adire l'arbitro di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione rimarrà sospesa fino alla pronuncia arbitrale.

Art. 6

Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione
- il consiglio di amministrazione
- il presidente del consiglio di amministrazione
- il vice-presidente del consiglio di amministrazione
- il collegio dei revisori legali (facoltativo).

Art. 7

Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

2. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori legali;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea è altresì convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ogni qual volta questo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti o da almeno quattro consiglieri o dal collegio dei revisori.

4. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi almeno dieci giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di tre deleghe.

Non possono essere rilasciate deleghe dai soci agli amministratori, ai revisori legali.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci che rivestano la qualifica di amministratori non hanno diritto di voto.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

9. Nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a secondo di quello che decide il presidente dell'assemblea, salvo diversa esplicita richiesta formulata da uno o piu' soci ed approvata dalla maggioranza dei presenti.

10. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione la presidenza è assunta dal vice-presidente. In caso di mancanza di entrambi, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche non socio. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante trascrizione del verbale nell'apposito libro tenuto a disposizione dei soci presso la sede della associazione.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si compone di nove membri.

2. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

- il Prevosto pro tempore della Parrocchia di San Giovanni di Busto Arsizio, ovvero un rappresentante dal lui nominato;
- un rappresentante o delegato dalla famiglia del fu Cav. Giuseppe Borri;
- un rappresentante nominato dal Sindaco della Città di Busto Arsizio che sia espressione della Società Civile Bustese.

Gli altri sei membri sono nominati a maggioranza dei voti dell'assemblea dell'associazione, anche fra i non soci.

Qualora il rappresentante della Famiglia Borri ed il nominato dal Sindaco della Città di Busto Arsizio non venissero designati entro trenta giorni dalla

data dell'assemblea, al loro posto subentrerà il primo o i primi dei non eletti in occasione del rinnovo del Consiglio.

Analogamente si procederà se per qualsiasi motivo venisse a mancare qualche consigliere.

3. I consiglieri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni contemporanee di cinque consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

4. I consiglieri non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

5. Il consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento elegge, a maggioranza dei presenti, il presidente che deve essere scelto tra i membri eletti e, su indicazione del presidente, il vicepresidente che può essere scelto anche tra i membri di diritto, e può nominare un segretario anche non socio. Nella delibera di nomina verranno attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione al presidente.

6. La convocazione delle riunioni del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo di posta elettronica, ovvero ancora a mezzo telefax o telegramma, indicante l'ordine del giorno e la data, ora e luogo di convocazione da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo di posta elettronica, ovvero ancora a mezzo telefax o telegramma, da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

7. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le delibere devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente.

Possono essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, su richiesta del singolo consigliere e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, anche professionisti, esperti esterni e/o dipendenti che svolgano particolari mansioni, qualora la loro presenza si rilevi utile per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche, e quindi potranno partecipare solo ed esclusivamente per i punti di loro competenza.

8. I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati. Essi, inoltre, devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali taluno dei consiglieri abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto. I processi verbali sono stesi dal segretario e firmati dagli intervenuti. Se alcuno si allontana o rifiuta se ne farà menzione nel verbale del successivo consiglio di amministrazione.

9. Il consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatta eccezione per quelli riservati o delegati ad altri organi associativi dalla legge o dal presente statuto.

Al Consiglio compete dirigere e sovraintendere all'attività di gestione dell'associazione, ed in particolare stabilire l'azione e decidere le operazioni a breve termine nonché predisporre i piani a medio e lungo termine ed approvare il bilancio preventivo, oltre che curare l'organizzazione interna dell'associazione.

Lo stesso consiglio promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto. Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'associazione e che non siano di competenza dell'assemblea degli associati.

Delibera in ordine all'ammissione ed esclusione dei soci.

Stabilisce l'ammontare delle rette di degenza degli assistiti, con facoltà di applicare, in casi particolari, riduzioni delle stesse o, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, anche a titolo gratuito per casi di particolare attenzione.

10. Il Presidente può proporre al Consiglio la figura di persona idonea a svolgere il ruolo di Direttore Generale dell'Istituto. Il Direttore Generale dovrà essere nominato a maggioranza dei votanti presenti in Consiglio di Amministrazione, detto ruolo potrà essere rivestito da persona estranea all'Istituto e/o dipendente dello stesso. Il rapporto verrà disciplinato da regolare contratto, se estraneo all'Istituto con contratto di libera professione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare, a maggioranza dei votanti, i poteri da conferire al Direttore Generale, determinandone altresì responsabilità e retribuzione.

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio, rivestirà detta funzione per il periodo corrispondente alla durata in carica del Presidente se persona estranea all'Istituto, se dipendente riprenderà l'inquadramento e funzioni ricoper-

te prima dell'incarico. Il Direttore Generale potrà essere revocato, a maggioranza dei votanti del Consiglio, a fronte di gravi violazioni delle linee guida imposte dall'Istituto alle quali dovrà strettamente attenersi nello svolgimento del suo ruolo.

Il Direttore dovrà rendere conto e rispondere del suo operato al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Il presidente ed il vice-presidente

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione e sovrintende all'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto. Il presidente sovrintende e provvede alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, corredandoli di idonee relazioni.

3. Il Presidente è preposto alla gestione ordinaria dell'associazione, e quindi a lui competerà provvedere al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo stesso consiglio direttivo in occasione della delibera di nomina.

Per lo svolgimento dell'ordinaria gestione, il Presidente ha piena autonomia decisionale e poteri di firma, ma deve in ogni caso rendere conto e rispondere al consiglio del suo operato.

In caso di urgenza il presidente prende tutte le misure necessarie anche di straordinaria amministrazione, ma deve contestualmente convocare il consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.

4. Il presidente può delegare al vice-presidente o ad altro consigliere particolari attribuzioni limitate per materia e durata.

5. Il presidente può restare in carica per non più di due mandati consecutivi.

6. Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni nel caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10

Collegio dei revisori legali (facoltativo)

1. Il collegio dei revisori legali si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

La istituzione del Collegio dei revisori legali e la nomina dei suoi componenti da parte dell'assemblea è facoltativa.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal proprio Presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

2. Ai revisori legali, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

3. I revisori legali curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, controllano la gestione amministrativa dell'associazione, verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri ed esprimono parere sui bilanci, così come vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto.

Art. 11

Rendiconto annuale

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione è convocato per l'esame del rendiconto annuale dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti gli associati.

Art. 12

Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale: l'arbitro provvederà in ordine alle spese del procedimento. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo provvederà alla nomina dell'arbitro il presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

Art. 15

Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Protocollo di settore:

N. 247

DATA 14/9/98

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
22 SET. 1998
Milano, il
d'ordine del Segretario
L'impiegata V. c.f.
(Perf. P. P. P.)



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente deliberazione si compone di
n. 32 pagine, di cui n. 34 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.
REGIONE LOMBARDIA
Segretario della Giunta
REGIONE LOMBARDIA
SEGRETARIA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE NR. VI/

38449

SEDUTA DEL

18 SET. 1998

... OMISSIS ...

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15/05/1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare le modifiche in premessa citate apportate allo Statuto dell'Istituto "La Provvidenza" di Busto Arsizio (VA) con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'Ente in data 22.4.98, verbalizzata con atto pubblico del 22.4.98 rep. n. 70235 e racc. n. 21828 a rogito Dr. Mario Lainati Notaio in Gallarate, registrato a Gallarate il 7.5.98 al n. 1726 serie I, successivamente modificato con atto pubblico integrativo del 29.6.98 Rep. n. 71041 e racc. n. 22215 a rogito del Dr. Mario Lainati, Notaio in Gallarate, registrato a Gallarate il 9.7.98 al n. 2714 serie I costituenti parte integrante del presente atto;
- di dare atto che conseguentemente l'Ente di cui trattasi viene ad assumere la nuova denominazione di Istituto "La Provvidenza - Onlus"; -
- di disporre la notifica del presente atto all'Ente interessato ai fini anche degli ulteriori e conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 33 del Codice Civile, oltre che ai fini della comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente, conformemente alle istruzioni dettate dal Ministero delle Finanze e approvate dallo stesso con Decreto 19/01/1998, nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L.



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala



Regione Lombardia

DECRETO N. 219

Del 22/09/2015

Identificativo Atto n. 448

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, VOLONTARIATO E PARI
OPPORTUNITA'

Oggetto

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"ISTITUTO LA PROVVIDENZA - ONLUS" CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO (VA) VIA SAN
GIOVANNI BOSCO N. 3. ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE AI SENSI DELL'ART.
4 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2001.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI:

- l'art. 16 del codice civile;
- l'art. 2 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"*;
- l'art. 4 comma 33 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia". Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112.*;
- il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 *"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"*;

VISTO il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.4.2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto *"Regolamento di istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361"*;

VISTA la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del registro regionale delle persone giuridiche private;

VISTI altresì la l.r. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

VISTO che l'associazione denominata "ISTITUTO LA PROVVIDENZA - ONLUS" è iscritta al registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 680 ;

PRESO ATTO:

- della deliberazione dell'assemblea degli associati verbalizzata con atto pubblico del giorno 14.4.2015, rep. 31144, racc. 18509 a rogito del dott. Andrea Tosi, notaio in Gallarate, registrato a Varese il giorno 5.5.2015, con cui l'ente approvato il nuovo statuto;
- dell'istanza, pervenuta in data 7.5.2015, prot. A1.2015.0040336 con la quale il Presidente dell'associazione ha richiesto al Presidente della giunta regionale l'approvazione del nuovo statuto dell'ente;
- della nota del 25.6.2015 prot.G1.2015.0007853 con la quale l'ufficio competente della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale Volontariato e Pari Opportunità segnalava all'ente la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto proposto con la deliberazione sopra citata;
- dell'atto modificativo del giorno 7.7.2015 rep. 31657 racc. 18832 a rogito del dott. Andrea Tosi, notaio in Gallarate registrato a Varese il giorno 9.7.2015, con il quale è stato



Regione Lombardia

ulteriormente modificato lo statuto, come richiesto con la nota sopra citata;

- della nota pervenuta in data 15.7.2015 prot.A1.2015.0062112 con la quale l'ente ha inviato il predetto atto modificativo;
- degli atti e documenti a corredo dell'istanza e, in particolare, dello statuto, proposto per il governo dell'ente, composto da 15 articoli, approvato dall'associazione con il richiamato atto pubblico;

RILEVATO che le modifiche si sostanziano in un generale aggiornamento dello statuto;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

RITENUTO di procedere all'adozione del presente provvedimento in accoglimento dell'istanza di modifica statutaria in quanto conforme alla normativa vigente;

DECRETA

1. di approvare il nuovo statuto dell'associazione denominata "ISTITUTO LA PROVVIDENZA – ONLUS" con sede in Busto Arsizio (VA), via San Giovanni Bosco n. 3, adottato con atto pubblico del giorno 7.7.2015, rep. n. 31657, racc. 18832 a rogito del dott. Andrea Tosi, notaio in Gallarate, registrato a Varese in data 9.7.2015 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento regionale n. 2/2001, l'iscrizione del nuovo statuto dell'ente in oggetto nel registro regionale delle persone giuridiche private;
3. di comunicare il presente atto alla Camera di Commercio e all'autorità di vigilanza e controllo, per quanto di rispettiva competenza;
4. di notificare il presente atto all'ente interessato.

IL PRESIDENTE ~

Roberto Maroni

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

